



AREA FORMAZIONE E DOTTORATO  
SETTORE FORMAZIONE INSEGNANTI E POST LAUREAM  
UFFICIO ESAMI DI STATO

Provvedimento dirigenziale

Repertorio n. ....

Prot n. .... del .....

**Oggetto:** Provvedimento dirigenziale di attivazione della prima sessione 2020 degli Esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate dal DPR.328/2001 e alle professioni disciplinate da normative specifiche, di cui alle Ordinanze ministeriali n. 1193 e 1195 del 28/12/2019 emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

La dirigente dell'Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue:

- È indetta la prima sessione 2020 per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di: Dottore agronomo e Dottore forestale, Agronomo e Forestale junior, Architetto, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Paesaggista, Pianificatore, Architetto junior, Pianificatore junior, Assistente Sociale, Assistente Sociale Specialista, Biologo, Biologo Junior, Biotecnologo agrario, Chimico, Chimico Junior, Farmacista, Geologo, Geologo Junior, Ingegnere Civile e ambientale, Ingegnere Industriale, Ingegnere dell'Informazione, Ingegnere Civile e ambientale junior, Ingegnere Industriale junior, Ingegnere dell'Informazione junior, Odontoiatra, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Tecnologo Alimentare, Veterinario.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971;

I seguenti n. 2 allegati sono parte integrante del provvedimento:

- 1) presupposti giuridici;
- 2) Bando di attivazione prima sessione 2020

Firmato digitalmente  
LA DIRIGENTE  
Daniela Taccone

## ALLEGATO 1) PRESUPPOSTI GIURIDICI

- Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori. Regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269;
- Legge 8 dicembre 1956 n. 1378 che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- Regolamento sugli esami di Stato approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
- Legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare” e, in particolare, l'articolo 4;
- Decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”;
- Legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;
- Decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale”;
- Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 – Regolamento concernente norme sull'autonomia didattica degli Atenei;
- Decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 - Nuovo regolamento sugli esami di Stato - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
- Decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;
- Richiesta congiunta delle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia trasmessa con nota del 13.11.2017, volta ad istituire un'unica sede da svolgersi ad anni alterni nei due atenei per gli esami di stato per l'esercizio alle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale junior, Biotecnologo agrario;

- Ordinanza ministeriale n. 1193 del 28-12-2019 per gli esami di Stato delle professioni non regolamentate: Farmacista, Odontoiatra, Tecnologo Alimentare, Veterinario;
- Ordinanza ministeriale n.1195 del 28-12-2019 per gli esami di Stato delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001: Dott. Agronomo e Forestale (Sezioni A e B), Architetto (Sezioni A e B), Assistente Sociale (Sezioni A e B), Biologo (Sezioni A e B), Chimico (Sezioni A e B), Geologo (Sezioni A e B), Ingegnere (Sezioni A e B), Psicologo (Sezioni A e B);
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute emanata d'intesa al Presidente della Regione Emilia- Romagna “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019*” del 23 febbraio 2020 che ordina tra l'altro, l'attuazione di misure straordinarie volte a contenere ogni forma di aggregazione nonché l'interruzione delle attività di formazione superiore sino al 1° marzo 2020;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*” e in particolare l'art. 1 comma 1 lettera h, che prevede che le Università consentano di svolgere le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università;
- Decreto Rettorale 231/2020 del 27 febbraio u.s. che dispone, tra l'altro, che dal mese di marzo 2020 possano essere somministrati gli esami di profitto e le prove finali in modalità a distanza e in presenza, con eventuali modalità che escludano significative concentrazioni di persone, secondo linee operative che assicurino comunque la pubblicità delle sedute e l'identificazione dei candidati, determinate dal dirigente dell'Area Formazione e Dottorato, di concerto con le altre Aree interessate.
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui:
 

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.”;
- Decreti ministeriali 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- Decreto ministeriale n.38 del 24 aprile 2020 recante *Differimento dei termini per la prima sessione 2020* in merito al termine di presentazione delle domande di iscrizione e alla data di svolgimento delle prove; in particolare l'art.1 - commi 1-3 secondo cui:
  - 1: *A causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d'esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020;*
  - 2: *Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prova di cui al comma 1;*
  - 3. *I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.*
  
- Decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020 recante disposizioni in materia di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale per cui è disposto che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, sia costituito, *per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza* e che nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami e che gli atenei garantiscano che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale;
  
- DD 266/2020 del 5 marzo 2020 di approvazione delle linee operative per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a distanza, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.



AREA FORMAZIONE E DOTTORATO

SETTORE FORMAZIONE INSEGNANTI E POST LAUREAM  
UFFICIO ESAMI DI STATO

**1<sup>^</sup> sessione 2020**  
**BANDO DI APERTURA DEGLI ESAMI DI STATO**  
**PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI**  
**DI**  
ARCHITETTO – ASSISTENTE SOCIALE – DOTT.AGRONOMO E FORESTALE  
– BIOLOGO – CHIMICO – FARMACISTA - GEOLOGO – INGEGNERE –  
ODONTOIATRA - PSICOLOGO – TECNOLOGO ALIMENTARE –  
VETERINARIO

**DD n.            Prot. n.            del**

**INIZIO ISCRIZIONI 10 giugno 2020 (ore 12.00)**  
**SCADENZA 22 giugno 2020 (ore 23.59)**

## Art.1 – Disposizioni generali

1. Presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è indetta la **1<sup>a</sup> sessione Anno 2020** degli Esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate dal DPR.328/2001 e alle professioni disciplinate da normative specifiche, di cui alle Ordinanze ministeriali n. 1193 e 1195 del 28/12/2019 emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Secondo quanto disposto dal DM n. 38 del 24 aprile 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la **data della prima sessione 2020** degli Esami di Stato delle professioni sopra elencate è differita per la sezione A degli Albi dal 16 giugno al **16 luglio 2020** e per la sezione B degli Albi dal 22 giugno al **24 luglio 2020**.  
Di conseguenza anche le iscrizioni agli esami di Stato vengono differite, come di seguito indicato: iscrizioni on-line a partire dal 10 giugno fino al 22 giugno 2020 (vedi modalità all'art.4).
3. Secondo quanto disposto dall'art.1 – del DM n.38/2020, possono partecipare alla prima sessione 2020 coloro che conseguono il titolo accademico previsto per l'accesso all'esame - presso l'Università di Bologna o presso altre sedi universitarie - entro la data di inizio delle prove indicata al punto 2 e che abbiano completato o completino il tirocinio, ove previsto - entro la medesima data.
4. Secondo quanto disposto dal DM n. 57 del 29 aprile 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate e non regolamentate di cui alle oo.mm. 1193 e 1195, per la 1<sup>a</sup> sessione 2020 è costituito da **un'unica prova orale svolta con modalità a distanza**. Tale prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento al fine di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
5. La prova orale sarà organizzata secondo linee operative che assicurino comunque la pubblicità delle sedute e l'identificazione dei candidati, determinate dalla dirigente dell'Area Formazione e Dottorato, di concerto con le altre Aree interessate e con le Commissioni d'esame.  
I candidati riceveranno informazione dei dettagli organizzativi degli esami secondo questa modalità straordinaria mediante Avviso che sarà pubblicato alla pagina web dell'Ufficio Esami di Stato (<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato>).

## Art. 2 – Esami di Stato attivati presso l'Università di Bologna

### ➤ Professioni regolamentate dal DPR n.328 /2001 (Ordinanza n.1195 28/12/2019)

Per le seguenti professioni il DPR istituisce due livelli distinti di Esami di Stato, a cui corrispondono due distinte sezioni negli Albi.

<b>sezione A</b> Titolo di accesso: laurea di II livello (laurea specialistica o laurea magistrale)	<b>sezione B</b> <b>Titolo di accesso: Laurea di I livello</b> (diploma di laurea triennale conseguito in base
---	--

conseguito in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento)	all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, o diploma universitario triennale conseguito secondo il previgente ordinamento, di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 328/2001)
Architetto (4 settori) - Architetto - Conservatore dei beni architettonici e ambientali - Paesaggista - Pianificatore territoriale	- Architetto junior  - Pianificatore junior
Assistente sociale specialista	Assistente sociale
Biologo	Biologo junior
Chimico	Chimico junior
Dottore agronomo e dottore forestale	2 settori - Agronomo e forestale junior - Biotecnologo agrario
Geologo	Geologo junior
Ingegnere (3 settori) - Ing. Civile e ambientale - Ing. Industriale - Ing. dell'Informazione	Ingegnere junior - Ing.Civile e ambientale junior - Ing.Industriale junior - Ing.dell'Informazione junior
Psicologo	Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro

➤ **Professioni regolamentate da normative specifiche** (Ordinanza n.1193 del 28/12/2019)

Farmacista	Legge 08/12/1956 n. 1378
Odontoiatra	DM 03/12/1985
Tecnologo alimentare	Legge 18/01/1994 n. 59; DM n.470 – 18/11/1997
Veterinario	Legge 08/12/1956 n. 1378

### Art.3 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione sono previsti dalle citate oo.mm. del 28/12/2019 e dalla vigente normativa in materia di accesso alle professioni. I titoli accademici previsti per l'accesso a ciascuna professione sono indicati alla pagina web dell'Ufficio Esami di Stato (<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato>) nella sezione dedicata a ciascuna professione.
2. Coloro che al momento della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito il titolo, sono tenuti a presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, nei termini prescritti e con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, pena l'esclusione dall'esame. Le informazioni relative al conseguimento del titolo, indicate dall'interessato sulla domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazioni sostitutive (di cui alla Legge 445/2001 e 183/2011) e sono verificate direttamente dagli Uffici.
3. Coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora completato il TIROCINIO, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli

esami, indicata all'art.1, devono dichiararlo nella domanda di ammissione e una volta completata l'attività dovranno produrre all'ufficio una dichiarazione sostitutiva al fine delle necessarie verifiche (vedi art.5).

4. Coloro che hanno titolo per accedere all'Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo restando, ove previsto, il requisito del tirocinio (DPR 328/2001-art.5)
5. I titoli conseguiti all'estero devono essere affiancati da dichiarazione di equipollenza con la corrispondente laurea italiana, rilasciata da una Università italiana. Ai sensi della Legge n. 188 del 12 febbraio 1992, possono essere ammessi all'esame con riserva solamente i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco e sono in attesa del decreto di riconoscimento, previa presentazione della ricevuta della domanda di riconoscimento. Il Decreto di riconoscimento potrà essere inviato in data successiva - con mail a [uesamistato@unibo.it](mailto:uesamistato@unibo.it). Tuttavia gli interessati non potranno ricevere alcuna attestazione di superamento dell'esame fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
6. I candidati iscritti alla Sezione A, che hanno già conseguito l'abilitazione per la Sez. B sono esentati da una delle prove scritte ai sensi del DPR 328/2001 – art.5 - o secondo la disciplina dei singoli ordinamenti. **La richiesta di esenzione deve essere indicata nella domanda di ammissione.** Se l'abilitazione B (o in diverso settore) è stata conseguita in un'altra sede (diversa da Bologna) il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di conseguita abilitazione.

#### **Art.4 – Modalità di iscrizione**

1. I candidati sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla prima sessione 2020 **dalle ore 12:00 del 10 giugno 2020 alle ore 23:59 del 22 giugno 2020.**
2. I candidati possono presentare domanda di ammissione in una sola sede universitaria, fra quelle elencate nelle tabelle annesse alle predette Ordinanze e per una sola professione.
3. La procedura di iscrizione on-line è disponibile all'indirizzo <http://www.studenti.unibo.it><sup>1</sup>
  - Accedere con le proprie credenziali username e password; seguire la procedura guidata e selezionare il tipo di iscrizione: <<Prove di ammissione>> / “Esami di Stato” / scegliere la professione<sup>2</sup>
  - Stampare e compilare l'apposito modulo “domanda di ammissione”;
  - Allegare tutti i documenti elencati, in formato .pdf;
    - a) modulo di domanda compilato e firmato;

---

<sup>1</sup> Per essere assistiti e guidati nella compilazione *online* della domanda di ammissione, i candidati possono rivolgersi telefonicamente all'Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2099882, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, oppure inviare una e-mail all'indirizzo [help.studentionline@unibo.it](mailto:help.studentionline@unibo.it)

<sup>2</sup> Il candidato laureato presso l'Ateneo di Bologna, o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una registrazione ai portali di Ateneo Almalwelcome o Studenti online, dovranno accedere con lo *username* e la *password* in loro possesso. In caso di smarrimento, sarà necessario seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale <http://www.studenti.unibo.it>

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna registrazione al portale o alcuna iscrizione presso l'Ateneo deve effettuare la registrazione inserendo il proprio codice fiscale. Il/la candidato/a straniero/a non in possesso di codice fiscale, deve accedere alla sezione 'Registrazione Studenti Internazionali' e seguire le istruzioni fino alla creazione per l'ottenimento delle credenziali istituzionali. Al termine della procedura il sistema assegna *username* e *password* che il/la candidato/a deve conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la *password*.



- b) documento di identità;
- c) (*solo per le candidate*) autocertificazione di “Presenza visione delle linee guida sulla tutela della maternità” oppure “comunicazione di gravidanza” (si scarica insieme al modulo della domanda di ammissione);
- d) eventuali altri documenti (vedi Art.5);
- e) attestazione del versamento della **TASSA GOVERNATIVA € 49.58** pagabile esclusivamente presso Uffici postali, con bollettino prestampato o qualsiasi bollettino postale a 3 cedole. Conto Corrente postale n.1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE - Causale: tassa di ammissione esame di abilitazione;
- f) attestazione del versamento del **CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE di euro € 400.00**, effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
  - on-line, con carta di credito (circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express);
  - OPPURE presso filiale Unicredit Banca, con codice di pagamento, da stampare al termine dell’iscrizione on-line.Non sono consentiti i versamenti effettuati tramite bollettino postale, presso altri istituti di credito o con bonifico bancario.

## 2. Importi diversificati per gli **ASSENTI in sessioni precedenti**

- Per chi è risultato assente in sessioni precedenti (tra la 2<sup>a</sup> sessione 2010 e la 2<sup>a</sup> Sessione 2019) senza conseguire successivamente esiti negativi, avendo versato gli importi nella misura attualmente in vigore: entrambi i versamenti ai punti e) f) restano validi. Per effettuare l’iscrizione dovrà **presentare SOLO i documenti indicati ai punti a-b-c-d**, senza versare tasse, eventualmente allegando copia dei precedenti versamenti.
- Per chi è risultato assente in sessioni precedenti, senza conseguire successivamente esiti negativi, avendo versato importi inferiori alla misura attualmente in vigore: dovrà versare l’integrazione sufficiente a raggiungere l’attuale importo di € 400.00 (in vigore dal 1° luglio 2010)
  - contributo di iscrizione euro € 350.00: dovrà versare una **integrazione di € 50.00**.
  - contributo di iscrizione euro € 207.00: dovrà versare una **integrazione di € 193.00**Per effettuare i versamenti di integrazione, è necessario richiedere all’Ufficio Esami di Stato il codice di pagamento specifico, da effettuare presso filiale Unicredit Banca, e quindi allegare alla domanda copia del versamento effettuato, in formato pdf.

- 3. Sono ammessi all’esame solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato l’iscrizione completa di tassa e contributo entro i termini e con le modalità descritte al presente articolo del bando.
- 4. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa l’orario della prova, attraverso i consueti canali di informazione alla pagina web dell’Ufficio Esami di Stato (<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato>).
- 5. La compilazione in ogni sua parte del modulo di domanda di ammissione vale come autocertificazione.  
Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione, previste dalla legge 445/2000 e dalla legge 183/2011 devono contenere le seguenti informazioni:

- conseguimento del titolo di studio: dati anagrafici del dichiarante, denominazione esatta del titolo di studio con cui accede all'esame, data e voto di conseguimento, sede di conseguimento;
- svolgimento del tirocinio post-lauream: dati anagrafici del dichiarante, sede e periodo complessivo di svolgimento del tirocinio, Università presso cui è depositato il libretto;

Il candidato deve altresì dichiarare di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto all' ammissione all'esame.

6. **Esame in lingua tedesca:** coloro che desiderano sostenere l'esame in Lingua tedesca limitatamente agli esami di BIOLOGO, CHIMICO, FARMACISTA, GEOLOGO, VETERINARIO, devono specificarne la richiesta nella domanda di ammissione.
7. Tutti i candidati sono ammessi alle prove d'esame con riserva. L'Amministrazione provvederà successivamente e in ogni fase della procedura ad escludere i candidati che non siano in possesso dei titoli e requisiti di ammissione previsti dal bando.

#### **Art.5 – Altri documenti da allegare alla domanda di ammissione**

##### **1. Laureati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero (esclusa l'Austria)**

Per poter accedere all'Esame di Stato devono aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza rilasciata da una università italiana della laurea conseguita all'estero. I cittadini dell'Unione Europea possono presentare la relativa autocertificazione redatta secondo quanto indicato all'art. 4 del presente bando. I cittadini internazionali provenienti dai paesi non comunitari devono presentare l'attestazione comprovante il rilascio della dichiarazione di equipollenza del titolo.

2. **Laureati in possesso di titolo accademico conseguito in Austria:** devono allegare copia del decreto di riconoscimento della laurea conseguita in Austria oppure, qualora la relativa procedura non sia ancora conclusa, il documento attestante la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo. In tal caso, potranno essere ammessi all'esame con riserva e dovranno al più presto produrre copia del Decreto di riconoscimento, inviandolo via mail all'Ufficio Esami di Stato ([uesamistato@unibo.it](mailto:uesamistato@unibo.it)) in formato .pdf, non appena il procedimento sarà concluso. In mancanza di tale adempimento non potranno ricevere alcuna attestazione di superamento dell'esame

##### **3. Candidati all'Esame di Assistente sociale specialista:**

I candidati con laurea specialistica iscritti all'Albo da almeno 5 anni alla data del 01/09/2001: devono presentare una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Albo di appartenenza.

##### **4. Candidati all'Esame di Farmacista:**

I Laureati/e in Chimica e tecnologie farmaceutiche (vecchio ordinamento) devono aver svolto il tirocinio post-lauream prescritto dal vigente ordinamento didattico. Il tirocinio deve essere completato entro la data di inizio degli esami.

- Se il tirocinio è stato svolto con libretto-diario rilasciato dall'Università di Bologna: devono presentare all'Ufficio Esami di Stato il **Libretto di tirocinio** (per la validazione del tirocinio svolto, attualmente la Commissione Tirocini di Farmacia richiede un colloquio col candidato)

- Se il tirocinio è stato svolto con libretto-diario rilasciato da altra sede universitaria: devono indicare sulla domanda di ammissione i dati relativi al compimento del tirocinio. Coloro che al momento della presentazione della domanda non lo abbiano ancora concluso, ma lo

concluderanno entro la data di inizio degli esami, dovranno produrre all'ufficio una dichiarazione sostitutiva al fine delle necessarie verifiche.

5. Candidati all' Esame di Stato per **Psicologo e per Dottore in tecniche psicologiche:**

Devono aver completato il tirocinio professionalizzante post-lauream, valido per l'accesso all'esame, ai sensi della vigente normativa (DPR 328/2001) rispettivamente di 1000 ore pari a 40 cfu (sezione A) / di 500 ore pari a 20 cfu (sezione B).

-Se il tirocinio è stato svolto con libretto rilasciato dall'Ufficio Tirocini dell'Università di Bologna:

al termine del tirocinio i candidati devono obbligatoriamente riconsegnare la documentazione richiesta per l'attestazione di svolgimento **all'Ufficio Relazioni internazionali e Tirocini del Campus di Cesena** –via Montalti 69 (<https://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/tirocini>) che trasmetterà all'Ufficio Esami di Stato l'esito degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti validi per l'ammissione all'esame.

Per le disposizioni straordinarie relative allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti durante l'emergenza Covid 19, si rimanda agli orientamenti assunti dalla Commissione Paritetica (Ordine Psicologi Emilia-Romagna, Università di Bologna e Università di Parma).

-Se il tirocinio è stato svolto con libretto rilasciato da altra Università:

devono indicare sulla domanda di ammissione i dati relativi al compimento del tirocinio.

Coloro che al momento della presentazione della domanda non lo abbiano ancora concluso, ma lo concluderanno entro la data di inizio degli esami, dovranno produrre all'ufficio una dichiarazione sostitutiva al fine delle necessarie verifiche.

I Laureati del Vecchio ordinamento: devono indicare sulla domanda ammissione i dati relativi allo svolgimento del tirocinio pratico annuale prescritto dall'art. 1 del DM 13 gennaio 1992, n.239.

### **Art.6 – Richiesta di adattamenti**

I candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri candidati che abbiano necessità di avvalersi di adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con lo svolgimento delle prove d'esame (tirocinio e prova scritta) possono farne richiesta entro il termine di scadenza di iscrizione all'esame di stato. Gli adattamenti possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, DAA o patologia; del 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap) o ausili necessari (tutor lettore, tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, prova con caratteri ingranditi, altro). La lista completa dei possibili adattamenti è presente sul modulo di richiesta.

Possono richiedere adattamenti tutti i candidati in possesso di una o più delle seguenti documentazioni:

- a) Diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (**DSA**), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un documento di conformità dell'ASL. La documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età;
- b) Certificazione di Disturbo Aspecifico dell'Apprendimento (**DAA**);
- c) Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (**BES**): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all'area dell'apprendimento, supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.
- d) Certificazione di handicap in base alla **L. 104/92**;
- e) Certificazione di invalidità civile;

f) Documentazione attestante la presenza di una patologia o una disabilità temporanea che possa comportare alcune necessità specifiche durante lo svolgimento della prova. Se in possesso sia di Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica, è importante presentarle entrambe

Per presentare richiesta:

1. accedere a Studenti online (<https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm>) ed iscriversi alla prova;
2. compilare, firmare e allegare il Modulo di richiesta adattamenti, scaricabile dal sito Studenti online (nella parte relativa alla procedura di iscrizione alla prova);
3. allegare la documentazione specialistica necessaria.

La documentazione sarà esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la valutazione della coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In caso di documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta - mediante e-mail all'indirizzo di posta istituzionale [nome.cognome@studio.unibo.it](mailto:nome.cognome@studio.unibo.it) - un'integrazione che dovrà essere inviata nei termini perentori fissati nella comunicazione.

Gli adattamenti concessi saranno comunicati in tempi utili sempre a mezzo e-mail, a cura dell'Ufficio Esami di Stato.

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti previsti, è possibile rivolgersi al Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: e-mail: [abis.adattamentiammissione@unibo.it](mailto:abis.adattamentiammissione@unibo.it), o tel. 0512095941-42-43.

#### **Art.7 – Svolgimento della prova**

1. Per lo svolgimento della prova orale sarà utilizzata la piattaforma “MICROSOFT TEAMS”. Le “Istruzioni per l’accesso” sono reperibili al seguente link: <https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/lezioni-ed-esami-online>
2. Per partecipare alla prova d’esame i candidati dovranno presentare, ai fini dell’identificazione, un documento di riconoscimento (carta di identità, patente o passaporto) in corso di validità.
3. Il candidato che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà provare l’avvenuta iscrizione alla prova esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa e del contributo di iscrizione.
4. Durante la prova orale dovranno essere attivi esclusivamente i microfoni della Commissione e del Candidato. Il Candidato dovrà tenere attiva anche la telecamera.
5. Nel corso dello svolgimento della prova, il Candidato dovrà trovarsi in un ambiente in assenza di altre persone e non dovrà consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non espressamente autorizzato dalla Commissione.
6. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, a pena di esclusione dalle prove.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti sopra esposti, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i necessari provvedimenti.

## Art.8- Risultati finali

Al termine della prova d'esame la Commissione:

- Redige il verbale di svolgimento della prova e riassume i risultati assegnando a ciascun candidato il voto complessivo.
- Redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame (ABILITATI) contenente il voto complessivo e ne dispone la trasmissione all'Ufficio Esami di Stato.
- Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo.
- Alla consegna degli atti relativi alle operazioni d'esame, l'Ufficio Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli, procede alla emanazione del Provvedimento dirigenziale di approvazione. Dalla data di questo atto e dalla conseguente pubblicazione in rete dell'elenco dei candidati abilitati, decorrerà il termine previsto per le eventuali impugnazioni.

I risultati finali saranno pubblicati alla pagina web dell'Ufficio Esami di Stato (<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato>) nella sezione dedicata a ciascuna professione.

Allo stesso indirizzo i candidati abilitati potranno trovare le informazioni inerenti le modalità di richiesta del certificato sostitutivo e del diploma di abilitazione.

## Art.9 – Assenza – esito negativo - ritiro

1. Il candidato che, di fatto, sia risultato **Assente alla prova** d'esame, può partecipare a una qualunque sessione successiva, producendo apposita nuova domanda entro la scadenza stabilita, ma senza ripetere il versamento delle tasse, facendo riferimento alla documentazione allegata alla domanda precedente, salvo l'integrazione prevista dall'art. 5.2 del presente Bando.

**Non potrà avere diritto ad alcun rimborso** <sup>3</sup>

2. Il candidato che consegua un **Esito negativo** (anche in seguito a Ritiro<sup>4</sup>) può ripetere l'esame in qualunque sessione successiva, ma deve ripetere sia la domanda sia il versamento delle tasse previste.

## Art.10 – Norme di salvaguardia e Responsabilità

1. La pubblicazione del presente Bando ha valore di notifica.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia (DM 9/9/57, DPR 328/2001 e le altre normative citate all'art. 1).
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella scheda riepilogativa, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al concorso incomplete (prive del versamento, mancata registrazione dei dati,

---

<sup>3</sup> Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo (DM 9 Settembre 1957 art.11)

<sup>4</sup> Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato (DM 9 Settembre 1957 art.11)

mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei titoli e requisiti di accesso previsti dal bando di concorso.

4. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., il/la candidato/a decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione e non verranno rimborsate le tasse versate. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Si ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/2016:

**Titolare del trattamento dei dati** è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna;

**Responsabile del trattamento dei dati** è la dirigente dell'Area della Formazione e Dottorato: Dott.ssa Daniela Taccone – Via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna.

**Responsabile del Procedimento** è la Responsabile Settore formazione insegnanti e post-lauream: dott.ssa Cinzia Castelluccio – Via Filippo Re 10 Bologna.

L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile scrivendo all'indirizzo [privacy@unibo.it](mailto:privacy@unibo.it) o rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento.

6. **Accesso agli atti:** I candidati potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.90 e successive integrazioni e modificazioni (Legge 15/2005 e Legge 69/2009) e dal DPR n. 184 del 12/04/2006.

7. **Tutela della maternità:** Si rende noto che ai sensi dell'art. 2 c.1 del D. Legs 81/2008 e art. 6 e 7 del D. Lgs 151/2001 sulla tutela della salute dei lavoratori, l'Università dispone il divieto di accesso ai laboratori alle candidate in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, laddove siano previste dal regolamento degli Esami di Stato prove pratiche di laboratorio che possano comportare l'esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici, pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Sono infatti equiparate alle lavoratrici le titolari di assegni di ricerca o borse di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le esaminande di Stato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici e in ragione dell'attività svolta siano esposte a rischi per la gravidanza come indicati nel D. Lgs 151/2001. Fino al settimo mese post partum valgono le stesse limitazioni previste durante la gravidanza.

Tra i documenti in formato pdf che la candidata dovrà presentare unitamente alla domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere compresa l'autocertificazione di presa visione delle "Linee guida per la tutela della maternità", che sono pubblicate alla pagina web <https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato>, nelle pagine interne a ciascuna professione.

### **Art.11 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Università di Bologna per gestire le procedure inerenti l'ammissione all'esame

indicato nel presente bando, nel rispetto dei principi indicati dall'art.18 e ss. D.Lgs. n. 196 del 2003.

2. Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del punteggio conseguito a seguito dello svolgimento delle prove d'esame. L'Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MIUR dati statistici o per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. I dati personali conferiti nella procedura Studenti Online potranno inoltre essere trattati dall'Ateneo per i fini istituzionali dell'ente stesso, indicati a titolo esemplificativo nell'art. 4 del Decreto Rettorale 271/2009.
3. L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. n. 104 del 1992 e L. n. 170 del 2010).
4. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna, cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 196 del 2003, è titolare del trattamento dei dati. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso ai propri dati di cui all'art. 7 del citato Decreto nei confronti del titolare dei dati personali: Università di Bologna, Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna.

### Contatti

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Esami di Stato sito in **Via Camillo Ranzani, 14/c - 40127 Bologna – 4° piano**

**Front-office:** A causa dell'attuale situazione di emergenza e delle disposizioni in vigore, l'ufficio resterà chiuso fino a nuove disposizioni ed erogherà il servizio in remoto (lavoro agile).

**Ricevimento telefonico:** tel. 051.2094634-35-36-51

Indirizzo e-mail: [uesamistato@unibo.it](mailto:uesamistato@unibo.it)

SCADENZIARIO RIASSUNTIVO	
Apertura delle iscrizioni	10 giugno 2020 ore 12.00
Scadenza consegna documentazione per ausili	22 giugno 2020 ore 23.59
Scadenza presentazione domande	22 giugno 2020 ore 23.59
Scadenza per il conseguimento della laurea	15 luglio 2020
Inizio esami per la sezione A	16 luglio 2020
Inizio esami per la sezione B	24 luglio 2020

Bologna,

**LA DIRIGENTE**  
Daniela Taccone